MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248

(1)

Versione in vigore dal 19 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi
Estremi	Legge 10 giugno 1940, n. 836
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 10 dicembre 1957, n. 1248 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-soccorsi-giornalieri-alle-famiglie/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-10-dicembre-1957-n-1248/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it